


a cura di

Silvia Ciucciovino, Ilario Alvino, Maria Giovannone, Fabiola Lamberti

TEORIA E PRASSI DELLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI, DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE ASSISTITA E DELLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

In occasione del tredicesimo annuale della Commissione
di certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre





Dipartimento di Economia

COLLANA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

n. 1, ottobre 2020

Economics, Policy and Law

Proceedings of the Research Days Department of Economic

A cura di Alessia Naccarato, Pasquale De Muro, Saverio M. Fratini

n. 2, gennaio 2021

Research Lines of the Department of Economics

A cura di Attilio Trezzini

n. 3, febbraio 2021

Adrian Otoiu, Adriano Pareto, Elena Grimaccia, Matteo Mazziotta, Silvia Terzi

Open Issues in Composite Indicators

A starting point and a reference on some state-of-the-art issues

n. 4, dicembre 2023

Giornate della Ricerca del Dipartimento di Economia di Roma Tre

A cura di Attilio Trezzini, Caterina Conegliani, Cristina Vaquero Piñeiro, Davide Romaniello

n. 5, maggio 2024

Il lavoro in somministrazione in Italia: quadro regolatorio,

percorsi professionali e transizioni. Un'analisi attraverso i *big data*

A cura di Silvia Ciucciovino, Francesco Crespi, Alessandro Toscano

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Economia

TEORIA E PRASSI DELLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI, DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE ASSISTITA E DELLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

In occasione del tredicesimo annuale della Commissione
di certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre

a cura di

Silvia Ciucciovino, Ilario Alvino,
Maria Giovannone, Fabiola Lamberti

6 Collana
Dipartimento di Economia



Roma TriE-Press

2024

Dipartimento di Economia

COLLANA

n. 6, giugno 2024


Teoria e prassi della certificazione dei contratti, dell'autonomia negoziale assistita e della conciliazione delle controversie di lavoro

A cura di Silvia Ciucciovino, Ilario Alvino, Maria Giovannone e Fabiola Lamberti

Coordinamento editoriale

Gruppo di lavoro *Roma TrE-Press*

Cura editoriale e impaginazione

teseo  editore Roma teseoeditore.it

Elaborazione grafica della copertina

MOSQUITO. mosquitoroma.it

Caratteri grafici utilizzati: Minion Pro, Awake (copertina e frontespizio); Garamond (testo).

Edizioni *Roma TrE-Press*®

Roma, giugno 2024

ISBN 979-12-5977-338-8

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina Creative Commons attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma.

Gli Autori

Ilario Alvino (*Curatore*), Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso Sapienza Università di Roma

Jessica Battaia, Dottoressa di Ricerca in Diritto del Lavoro

Paola Borghi, Avvocato del Foro di Roma – *Data Protection Officer* della Commissione di Certificazione Roma Tre

Silvia Ciucciovino (*Curatrice*), Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Roma Tre – Presidente della Commissione di Certificazione Roma Tre

Lina Del Vecchio, Professoressa Associata di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi dell'Aquila

Marta Giaconi, Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso l'Università di Milano Bicocca

Lorenzo Giasanti, Professore Associato di Diritto del Lavoro presso l'Università di Milano Bicocca

Maria Giovannone (*Curatrice*), Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Roma Tre

Lucio Imberti, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo

Fabiola Lamberti (*Curatrice*), Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Roma Tre

Francesco Longobucco, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi Roma Tre

Giuseppe Ludovico, Professore Associato di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Milano Statale

Luisa Monterossi, Dottoressa di Ricerca in Diritto del Lavoro - Docente a contratto presso l'Università degli Studi dell'Aquila

Roberta Rainone, Assegnista di ricerca di Diritto del Lavoro presso Sapienza Università di Roma

Stefano Rosa, Avvocato del Foro di Roma

Beatrice Rossilli, Assegnista di ricerca di Diritto del Lavoro presso Sapienza Università di Roma

Flavia Schiavetti, Assegnista di ricerca di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo

Michele Squeglia, Professore Associato di Diritto del Lavoro, della Previdenza Sociale e della Sicurezza presso l'Università degli Studi di Milano

Matteo Verzaro, Ricercatore di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Roma Tre

Indice

Premessa. Breve storia di un caso di successo di terza missione degli Atenei: la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università Roma Tre <i>Silvia Ciucciovino</i>	11
SEZIONE I – SIGNIFICATO E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE	17
1. Il ruolo delle Commissioni di certificazione nel diritto del lavoro tra passato, presente e futuro: uno sguardo d'insieme <i>Silvia Ciucciovino</i>	19
2. La disponibilità dei diritti e il ruolo della Commissione di certificazione in funzione conciliativa <i>Ilario Alvino</i>	33
SEZIONE II – LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE UNIVERSITARIE	45
3. Le Commissioni di certificazione universitarie: natura giuridica, composizione, competenza, regole di funzionamento <i>Lina Del Vecchio</i>	47
4. L'attività delle Commissioni di certificazione universitarie nel quadro della regolamentazione dell'attività "in conto terzi" delle Università <i>Marta Giacconi</i>	63
5. Attività delle Commissioni di certificazione e protezione dei dati personali <i>Paola Borghi</i>	83
SEZIONE III – LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI	95
6. Il procedimento di certificazione e gli effetti del provvedimento di certificazione <i>Luisa Monterossi</i>	97
7. Vizi del procedimento e del provvedimento di certificazione, rimedi e tentativo obbligatorio di conciliazione <i>Maria Giovannone, Luisa Monterossi</i>	111

8.	Controlli ispettivi e certificazione dei contratti di lavoro <i>Michele Squeglia</i>	127
SEZIONE IV – LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO		141
9.	Lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro etero-organizzato: profili distintivi per la certificazione <i>Maria Giovannone</i>	143
10.	La certificazione dei contratti di agenzia e di procacciamento di affari <i>Roberta Rainone</i>	173
11.	La certificazione dei contratti di apprendistato <i>Fabiola Lamberti</i>	189
12.	La certificazione dei contratti a tempo determinato <i>Matteo Verzaro</i>	215
13.	La certificazione dei contratti part-time <i>Matteo Verzaro</i>	227
14.	Rapporti organici e societari e certificazione dei rapporti di lavoro <i>Maria Giovannone</i>	237
SEZIONE V – LA CERTIFICAZIONE DELLE CLAUSOLE DEI CONTRATTI DI LAVORO		251
15.	Gli accordi di riduzione della retribuzione e i limiti dell'autonomia individuale <i>Ilario Alvino</i>	253
16.	Accordi di mutamento del contratto collettivo applicato al rapporto <i>Beatrice Rossilli</i>	267
17.	Patti di non concorrenza tra autonomia dei privati e controllo dell'interprete <i>Francesco Longobucco</i>	281

SEZIONE VI – LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN CUI SIA DEDOTTA INDIRETTAMENTE UNA PRESTAZIONE DI LAVORO	295
18. La certificazione dei contratti di appalto <i>Luisa Monterossi</i>	297
19. La certificazione dei contratti di appalto e subappalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati <i>Lina Del Vecchio</i>	319
20. La certificazione dei contratti di somministrazione di lavoro <i>Stefano Rosa</i>	341
21. La certificazione dei contratti di trasporto <i>Luisa Monterossi</i>	361
22. La certificazione dei contratti di rete <i>Ilario Alvino</i>	373
SEZIONE VII – L'AUTONOMIA INDIVIDUALE ASSISTITA E IL RUOLO DELLE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE	389
23. Le clausole elastiche nel part time <i>Matteo Verzaro</i>	391
24. Gli accordi di demansionamento <i>Lucio Imberti</i>	395
25. Le dimissioni e la risoluzione consensuale <i>Lorenzo Giasanti</i>	409
SEZIONE VIII – LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO	429
26. Rinunzie e transazioni: differenze e requisiti, tra reciproche concessioni e quietanze a saldo <i>Fabiola Lamberti</i>	431
27. I possibili titoli di imputazione delle erogazioni in denaro a favore del lavoratore <i>Flavia Schiavetti</i>	449

28.	Autonomia delle parti e obbligazione contributiva nella sospensione della prestazione lavorativa <i>Giuseppe Ludovico</i>	465
29.	I vizi degli accordi conciliativi <i>Jessica Battaia</i>	479
30.	La conciliazione telematica <i>Ilario Alvino</i>	499
31.	La negoziazione assistita <i>Fabiola Lamberti</i>	507

Capitolo 21

La certificazione dei contratti di trasporto

Luisa Monterossi

SOMMARIO

1. Quadro normativo ed elementi costitutivi del contratto di trasporto – 2. I profili giuslavoristici rilevanti ai fini certificatori – 3. Il contratto di appalto di servizi di trasporto – 4. Il contratto di appalto avente ad oggetto servizi logistici: un crocevia tra appalto e trasporto

1. Quadro normativo ed elementi costitutivi del contratto di trasporto

Ai sensi dell'art. 1678 c.c., con il contratto di trasporto una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. La nozione codicistica è confermata dal d. lgs. n. 286 del 2005 che precisa altresì che l'attività di autotrasporto deve essere eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività (art. 2, lett. a), elemento, quest'ultimo, utile per tracciare la differenza rispetto ad altre figure contrattuali ad esso affini.

Il menzionato decreto arricchisce inoltre il quadro definitorio descrivendo le figure coinvolte nel contratto di trasporto e, in particolare, quella del vettore, del committente e del sub-vettore¹ (rispettivamente regolate all'art. 2, lett. b), c) ed *e-bis*). Infatti, anche nell'ambito del trasporto, così come nell'appalto, è ammesso il ricorso al sub-contratto, benché nel rispetto di determinati limiti².

Sul piano formale, per il contratto di trasporto non sussistono specifici

¹ L'art. 2 contiene altresì la definizione di caricatore e proprietario della merce.

² La sub-vettura è subordinata al previo accordo tra le parti (in fase di stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso) ed è ammessa solo una volta (art. 6-*ter*), a differenza di quanto previsto per l'appalto che può generare una catena di subappalti sottratta a un predeterminato numero di passaggi.

vincoli³ sebbene la forma scritta sia «suggerita» (Riguzzi, 2008, 85) e incentivata dal legislatore attraverso la previsione una disciplina meno favorevole in caso di contratto non siglato per iscritto⁴.

Quanto ai requisiti sostanziali del contratto, si distingue tra elementi essenziali ed elementi eventuali. I primi sono indicati al comma 3 dell'art. 6 e, in loro assenza, il contratto si considera non stipulato per iscritto. Nello specifico, sono: il nome e la sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la tipologia e la quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; il corrispettivo del servizio di trasporto e le modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante; i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Al successivo comma 4 sono invece elencati gli elementi eventuali, che consistono nei termini temporali per la riconsegna della merce e nelle istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6.

2. I profili giuslavoristici rilevanti ai fini certificatori

Tracciati sinteticamente i contorni del contratto di trasporto, occorre stabilire il perimetro entro il quale può operare la certificazione. Trattandosi infatti di un contratto di natura commerciale nel quale sono dedotte prestazioni di lavoro, la Commissione è abilitata a intervenire *ex art.* 75, d. lgs. n. 276/2003 indagando però i soli profili giuslavoristici. Più precisamente, una volta appurata la sussistenza degli elementi essenziali indicati *ex lege*, si dovrà valutare la legittimità del contratto controllando che non possa ritenersi integrata un'ipotesi di somministrazione illecita di

³ L'art. 6, comma 1, stabilisce che «Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti».

⁴ Si consideri, ad esempio, la previsione dell'applicazione, in caso di controversia, di usi e consuetudini *ex art.* 9 oppure l'obbligo, stabilito dall'art. 7, comma 5, di acquisire specifica documentazione.

manodopera. A tale fine, analogamente a quanto si osserva per l'appalto, sarà dirimente accertare che titolare dei poteri datoriali sia esclusivamente il vettore e che il committente si possa ritenere completamente estraneo alla gestione ed organizzazione del servizio di trasferimento di cose o persone. Le informazioni in proposito potranno essere direttamente ricavate dal testo contrattuale, ma sarà utile anche acquisirne conferma dalle parti in fase istruttoria, secondo le modalità osservate da ciascuna Commissione di certificazione.

Inoltre, attesa la somiglianza tra i due tipi contrattuali, una corretta operazione di qualificazione impone di verificare che la fattispecie concreta integri effettivamente un contratto di trasporto e non possa invece collocarsi nella confinante categoria dell'appalto di servizi.

Invero, il contratto di trasporto, al pari dell'appalto, appartiene al *genus* della *locatio operis*, benché ne rappresenti una *species* autonoma, caratterizzata da una propria funzione economico-sociale (Casanova, Brignardello, 2007, 23).

In particolare, ambedue i contratti hanno ad oggetto un obbligo di *facere* (sull'appalto *amplius* Monterossi, 2024), ma nell'appalto esso presenta carattere generico mentre nel trasporto l'obbligazione assunta dal vettore assume i tratti di un fare "qualificato" (Romanelli⁵, 1959, 26 ss.), coincidente con il trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro, che deve costituire l'unica attività dedotta nel contratto. La distinzione tra appalto e trasporto si fonda dunque essenzialmente sulla natura dell'obbligazione negoziale, sebbene parte della dottrina valorizzi anche altri elementi (Riguzzi, 1997, 46-47; Zunarelli, 2014, 21-22⁶).

Ne deriva che, se nel contratto sono dedotti servizi ulteriori rispetto a quelli di autotrasporto si dovrà invocare la disciplina dell'appalto, salvo che le altre attività siano meramente strumentali a quelle di trasferimento. In questo ultimo caso la previsione di servizi ulteriori, aventi natura prodromica e suvalente rispetto alle attività di autotrasporto, non incide

⁵ L'autore in particolare considera il contratto di trasporto una specie dell'appalto. Pur essendo un contratto nominato infatti conserva la struttura e la natura dell'appalto di servizi. Ne deriva che al trasporto sarebbero applicabili in via diretta le norme sull'appalto.

⁶ Secondo questo orientamento la distinzione risiede anche nel mezzo attraverso cui trova attuazione la causa del contratto: nel contratto di trasporto le attività di trasferimento potrebbero essere svolte infatti anche al di fuori dell'organizzazione diretta dell'assuntore del servizio. In giurisprudenza si veda Cass. 17 ottobre 1992 n. 11430, in *MGC*, 1992, 10; Cass. 16 ottobre 1979 n. 5397, in *MGC*, 1979, 10; Trib. Milano 30 gennaio 2018, in *DeJure.it*; Trib. Padova 4 aprile 2005, in *DeJure.it*.

sulla qualificazione in termini di contratto di trasporto.

Questa tesi, accolta da maggior parte della dottrina (Tullio, 1993, 92-93) e della giurisprudenza⁷, è stata recepita anche dalla prassi amministrativa. In particolare, con la circolare dell'11 luglio 2012 n. 17 (commentata da Gamberini, Venturi, 2012, 859 ss.) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il personale ispettivo deve accertare la natura, la quantità e la prevalenza delle attività svolte in concreto dai lavoratori, ricollegando la fattispecie concreta al contratto di trasporto quando il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle ancillari alla sua esecuzione, quali custodia, deposito, carico e scarico delle merci. In caso contrario si dovrà invocare la disciplina sull'appalto di servizi.

L'intervento chiarificatore è stato sollecitato dalla rilevanza che la distinzione tra i tipi contrattuali riveste ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità solidale applicabile. Infatti, in caso di appalto opera l'art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 che pone il committente in una posizione più gravosa sia in termini di estensione temporale dell'obbligazione solidale – che copre un periodo di due anni dalla cessazione dell'appalto, a fronte del termine di un anno previsto per il contratto di trasporto – sia con riferimento ad un eventuale esonero di responsabilità, conseguibile, nell'ipotesi del contratto di trasporto, mediante un mero adempimento documentale⁸.

⁷ In giurisprudenza si veda Cass. 10 giugno 1999, n. 5700, in *DeJure.it*; Cass. 19 giugno 1993 n. 6841, in *Dir. Mar.*, 1993, p. 1037.

⁸ La responsabilità solidale del committente in caso di contratto di trasporto è stata inserita dalla l. n. 190/2014 che ha modificato l'art. 83-*bis*. d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008. A seguito della novella, è stata prevista la possibilità per il committente di sottrarsi alla responsabilità solidale attraverso l'acquisizione – preliminare alla stipula del contratto – di un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

3. Il contratto di appalto di servizi di trasporto

Accanto ad appalto e trasporto è emersa negli anni un'ulteriore figura, di fonte giurisprudenziale⁹, qualificata come “appalto di servizi di trasporto”. In questa ipotesi, il contratto ha ad oggetto il trasferimento di cose o persone da un luogo all'altro. A stretto rigore, quindi, alla stregua della distinzione sopra tracciata, si orbiterebbe nella tipologia del contratto di trasporto.

Tuttavia, nell'appalto di servizi di trasporto le prestazioni si caratterizzano per essere molteplici, sistematiche e predeterminate, e per essere eseguite mediante un'apposita organizzazione di mezzi, in vista di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente¹⁰.

La presenza di simili caratteristiche ha indotto i giudici a collocare la

⁹ Cass. 19 agosto 2022, n. 24983, in *DeJure.it*; Cass. 6 marzo 2020, n. 6449, in *DeJure.it*; Cass. 14 luglio 2015, n. 14670, in *DeJure.it*; App. Milano, 7 aprile 2021, in *DeJure.it*; Trib. Roma 24 dicembre 2020, in *DeJure.it*. Più di recente si veda anche Trib. Bologna, 30 novembre 2023, inedita a quanto consta, che ha affermato la configurabilità di un appalto di servizi di trasporto, precisando che «(...) l'attività di soc. coop. è stata resa stabilmente funzionale alle esigenze di s.r.l., poiché si è realizzata l'esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o sub-trasporto e a singoli sub-trasporti, attraverso un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni e non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentazione del processo produttivo tale da consentire di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio».

La figura dell'appalto di servizi di trasporto è richiamata anche nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 luglio 2012, n. 17.

¹⁰ Più precisamente, secondo Cass. 29 luglio 2019, n. 20413, «(...) è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza (...) di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620). La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926)».

fattispecie al di fuori del perimetro contrattuale del trasporto, inserendola all'interno della più ampia categoria dell'appalto, con conseguente applicazione della relativa regolamentazione normativa anche sul piano della responsabilità solidale.

Lo schema dell'appalto di servizi di trasporto è stato applicato dalla prevalente giurisprudenza e ha ricevuto avallo anche in via amministrativa¹¹.

Al contrario è stato bersaglio di critiche in dottrina. In particolare, è stato condivisibilmente argomentato che la differenza tra contratto di appalto e contratto di trasporto non può che fondarsi sull'oggetto dedotto nel contratto: se esso attiene ad attività di trasferimento di cose o persone da un luogo a un altro (comprese le prestazioni accessorie) si graviterà nell'ambito del trasporto; si configurerà invece un appalto ove siano dedotte ulteriori attività (in dottrina, tra gli altri, Tullio, 1993, 92-93; Lopez De Gonzalo, 2016, 108). Pertanto, una serie ripetuta di servizi di trasporto darà luogo a più contratti di trasporto, non ad un appalto di servizi (condivisibilmente Lopez De Gonzalo, 2016, 109; Cassar, 2014, 55-56; Antonini, 2008, 130; Busti, 2007, 43 ss.; Riguzzi, 1999, 931-932; Tullio, 1993, 89 ss.; Brignardello, 2003, 269-270).

Seguendo tale impostazione, è stato peraltro osservato che, in presenza di più servizi (che si aggiungano a quelli tipici del trasporto), questi si porrebbero gli uni rispetto agli altri in una considerazione paritetica, senza poter riconoscere alle attività di trasporto carattere assorbente. La fattispecie, quindi, non potrebbe essere comunque qualificata quale "contratto di appalto di servizi di trasporto", ma dovrebbe essere ricondotta all'appalto di servizi *tout court*.

Ad ulteriore sostegno della tesi che nega la configurabilità dell'"appalto di servizi di trasporto" è stato sostenuto che i fattori ritenuti decisivi per ricondurre la fattispecie in esame al tipo dell'appalto sono, a ben vedere, compatibili anche con il contratto di trasporto; così, ad esempio, per quanto concerne l'assunzione del rischio di impresa, la predisposizione di un'organizzazione di mezzi o le modalità di determinazione del corrispettivo (Lopez De Gonzalo, 2016, 109-110).

Ancora, non è certo la durata del rapporto contrattuale a qualificare il contratto come trasporto ovvero come contratto d'appalto, quanto il contenuto del regolamento contrattuale e l'assetto di interessi concretamente realizzato dal contratto. Sicché, è ben possibile che il contratto di trasporto si sostanzi in una pluralità di trasporti che il vettore si obbliga a compiere

¹¹ Si veda la citata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 2012.

per conto del mittente nel quadro di un rapporto di collaborazione commerciale di lunga durata, purché, come già osservato, l'oggetto del contratto non comprenda una molteplicità di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle di trasferimento delle merci e a quelle accessorie a queste ultime (Lopez De Gonzalo, 2016, 109).

Alla luce della persuasiva ricostruzione dottrinale, si ritiene che, in presenza di un contratto che abbia ad oggetto prestazioni di trasporto, in sede di certificazione sarà necessario verificare se l'attività di auto-trasporto esaurisca o meno l'oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta dal vettore (salvo i servizi strumentali) e, in caso di esito positivo, bisognerà invocare la categoria del contratto di trasporto, rimanendo irrilevante il carattere eventualmente molteplice e continuativo delle prestazioni di trasferimento. Viceversa, si configurerà un contratto di appalto di servizi (ma non un appalto di servizi di trasporto) ove alle operazioni di trasferimento si affianchino ulteriori (e non accessorie) prestazioni, idonee a mutare la causa del contratto.

4. Il contratto di appalto avente ad oggetto servizi logistici: un crocevia tra appalto e trasporto

Le operazioni di trasporto possono essere inserite in un assetto contrattuale più articolato che comprenda ulteriori servizi, funzionali alla gestione della catena del valore. In tal caso si integra la fattispecie del contratto di logistica che può avere ad oggetto «tutte quelle attività che vanno dall'approvvigionamento delle materie prime, al loro trasferimento nei magazzini, alla loro lavorazione fino alla distribuzione del prodotto finito sul mercato di vendita» (Brignardello, 2003, 262). La disciplina del contratto di appalto avente ad oggetto servizi logistici è attualmente contenuta nell'art. 1677-bis c.c., introdotto dalla l. n. 234 del 2021.

La novella, in particolare, ha stabilito che «se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili»¹² (per un commento si ve-

¹² Il testo attualmente in vigore è frutto di un intervento di modifica *ex art. 37-bis*, d.l. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022.

dano Bonardi, 2022, 2 ss.; Villa, 2022, 2 ss.; Bozzao, Monterossi, 2022, 499 ss.; Calvo, 2022, 1109 ss.; Bernardo, 2024, 18 ss.).

Un intervento legislativo chiarificatore in questo settore era atteso da tempo¹³. L'assenza di un quadro regolatorio di riferimento e la mutevolezza degli indirizzi giurisprudenziali rendevano infatti insidioso il ricorso a tale strumento contrattuale. In particolare, la concentrazione nel contratto di logistica di una molteplicità di prestazioni tra loro differenti, ciascuna di esse singolarmente inquadrabile in un tipo contrattuale (trasporto, deposito, spedizione, mandato, appalto), non ha consentito di individuare un unico principio-guida ai fini della qualificazione del contratto e dell'individuazione della disciplina di riferimento.

Atteso il carattere complesso della figura negoziale in esame, essa si prestava ad essere regolata attingendo alle ricostruzioni dottrinali sui contratti misti (sul tema: De Nova, 2014; Del Prato, 2012, 10087 ss.; Bianca, 2000, 478 ss.; Roppo, 1989, 118 ss.; Costanza, 1981, 196 ss.; De Gennaro, 1934) che invocavano l'adozione di svariate tecniche: il c.d. criterio della combinazione, in base al quale ogni elemento della fattispecie dovrebbe seguire le norme dei singoli schemi negoziali tipici a cui è riconducibile; la c.d. teoria dell'assorbimento, che implica l'assoggettamento alla normativa della prestazione che può ritenersi prevalente; la c.d. tesi dell'integrazione, che rappresenta una soluzione intermedia, in base alla quale la disciplina di riferimento «va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (...), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente»¹⁴.

Sebbene ognuna delle regole ermeneutiche descritte non potesse ritenersi pienamente soddisfacente (sull'inadeguatezza dei criteri descritti in relazione alla generale figura del contratto misto Messineo, 1992, 95 ss. e

¹³ Si veda la proposta presentata in data 27 luglio 2020 al Senato della Repubblica da Assologistica sul Contratto di Logistica in <https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/179/001/Assologistica.pdf>. Una proposta di legge più articolata avente ad oggetto il contratto di prestazioni di servizi di logistica risale al 2008, in <http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/stampati/pdf/15PDL0038590.pdf>.

¹⁴ Cass. 12 dicembre 2012 n. 22828, in *DeJure.it* e Cass. SS.UU. 12 maggio 2008 n. 11656 e Cass. 22 giugno 2005 n. 13399, ivi richiamate.

dottrina ivi citata. Con specifico riferimento al contratto di logistica Briguardello, 2003, 271), quella della prevalenza aveva, secondo alcuni (Marongiu Buonaiuti, 2002, 305 ss.), il pregio di consentire l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'appalto e, in virtù dell'art. 1677 c.c., di considerare applicabili, in quanto compatibili, anche le norme relative al contratto di somministrazione nonché, in forza del sistema di rinvii innescato dall'art. 1570 c.c.¹⁵, le disposizioni tipiche riferibili alle singole prestazioni (trasporto, deposito, spedizione etc.)¹⁶.

La riforma del 2021 ha inserito la fattispecie in esame all'interno del tipo legale dell'appalto, semplificando dunque l'operazione di qualificazione contrattuale, pur preservando la rilevanza delle norme sul contratto di trasporto per la disciplina delle attività di trasferimento di cose o persone¹⁷.

Da ultimo, si evidenzia che l'introduzione dell'appalto di servizi logistici sembra favorire il superamento della figura dell'appalto di servizi di trasporto. Invero, ai sensi dell'art. 1677-bis c.c. la disciplina sul trasporto trova applicazione alle attività di trasferimento di cose che siano dedotte nell'ambito di un contratto di appalto che, oltre al trasferimento, comprende altri servizi logistici. Ne discende che, *a fortiori*, le stesse norme sul trasporto dovrebbero essere invocabili quando l'oggetto contrattuale si esaurisca esclusivamente in attività di trasferimento, ancorché predeterminate e continuative (Villa, 2022, 12-23; Bozzao, Monterossi, 2022, pp. 513-514).

¹⁵ Ai sensi del quale: «Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni».

¹⁶ In giurisprudenza applicano il criterio della prevalenza Trib. Napoli 7 maggio 2021, in *DeJure.it*; Trib. Parma 3 luglio 2013, in *DeJure.it*, che colloca espressamente la fattispecie nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto prestazioni continuative o periodiche *ex art.* 1677 c.c.

¹⁷ Tuttavia, con l'Interpello del 17 ottobre 2022, n. 1, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto che alle attività di trasferimento si applichi la normativa sulla responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003 in luogo dell'apposito regime regolato dall'art. 83-bis, d.l. n. 112/2008 (conv. in l. n. 133/2008), secondo argomentazioni non del tutto persuasive.

Riferimenti bibliografici

- Antonini, A. (2008), *Corso di diritto dei trasporti*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 130.
- Bernardo, P. (2024), *Appalti, trasporti e logistica. Spunti di riflessione in materia di responsabilità solidale*, in *MGL*, 1, pp. 18 ss.
- Bianca, C.M. (2000), *Il Contratto. Diritto civile. Vol. 3*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 478 ss.
- Bonardi, O. (2022), *Il contratto di logistica e la responsabilità solidale negli appalti dopo il nuovo art. 1677 bis c.c.*, in *LDE*, 3, pp. 2 ss.
- Bozzao, P. e Monterossi, L. (2022), *La difficile convivenza tra i contratti di appalto e trasporto nei servizi di logistica: esigenze di certezza vs chiaroscuri interpretativi*, in *DLM*, 3, pp. 499 ss.
- Brignardello, M. (2003), *Contratto di Logistica, Voce, Agg., Dig. Disc. Prin.- Sez. Comm.*, pp. 269-270.
- Busti, S. (2007), *Contratto di trasporto terrestre*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 43 ss.
- Calvo, R. (2022), *Il contratto di logistica*, in *NLCC*, 5, pp. 1109 ss.
- Casanova, M., Brignardello (2007), *Diritto dei trasporti. La disciplina contrattuale*, Giuffrè, Milano, p. 23.
- Cassar, S. (2014), *Il sistema delle tutele del lavoro nell'appalto*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 55-56.
- Costanza, M. (1981), *Il contratto atipico*, Giuffrè, Milano, pp. 196 ss.
- De Gennaro, G. (1934) *I contratti misti*, Cedam, Padova.
- De Nova, G. (2014), *Il tipo contrattuale*, Edizioni scientifiche italiane.
- Del Prato, E. (2012), *Contratti misti: variazioni sul tema*, in *RDC*, 1, pp. 10087 ss.
- Gamberini, G. e Venturi, D. (2012), *La responsabilità solidale nel settore dei trasporti: commento alla circolare del Ministero del lavoro n. 17/2012*, in *DRI*, 3, pp. 859 ss.
- Lopez De Gonzalo, M. (2016), *Spunti di riflessione in tema di appalto di servizi di trasporto*, in *Dir. Mar.*, p. 108 ss.
- Marongiu Buonaiuti, F. (2002), *La disciplina giuridica dei contratti di fornitura di servizi di logistica integrata*, in *Dir. Comm. Int.*, 2002, 2, pp. 305 ss.
- Messineo, F. (1962) *Contratto innominato (atipico)*, *ED*, X, pp. 95 ss.
- Monterossi, L. (2024), *Contratto di appalto*, in questo volume.
- Riguzzi, M. (1997), *La nozione del contratto di trasporto, suoi sottotipi e figure affini*, in Silingardi G. (a cura di), *Il contratto di trasporto*, Giuffrè, Milano, pp. 46-47.

- Riguzzi, M. (1999), *Appalto di servizi di trasporto e termine di prescrizione*, in *DT*, 3, pp. 931-932.
- Riguzzi, M. (2008), *Il trasporto stradale di cose*, in Riguzzi M., A. Antonini (a cura di), *Trasporti e turismo*, Giappichelli, Torino, p. 85.
- Romanelli, G. (1959), *Il trasporto aereo di persone*, Cedam, Padova, pp. 26 ss.
- Roppo, V. (1989), *Contratto*, in *Dig. Disc. Priv.- Sez. Comm.*, 1989, pp. 118 ss.
- Tullio, L. (1993), *Una fattispecie improponibile: l'appalto di servizi di trasporto*, in *Dir. Trasp.*, 1, pp. 89 ss.
- Villa, E. (2022), *Quando l'“appalto” ha ad oggetto servizi di logistica, quale regime di solidarietà per i crediti dei lavoratori?*, in *LDE*, 3, pp. 2 ss.
- Zunarelli, S. (2014), *Commento all'art. 1678 c.c.*, in Zunarelli S., Alvisi C., *Trasporto*, in Scajola A., Branca G., Galgano F. (a cura di) *Commentario del codice civile e dei codici collegati*, Zanichelli, pp. 21-22.

Il Volume raccoglie gli studi e gli approfondimenti dei principali temi che si sono proposti all'attenzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università degli Studi Roma Tre nei tredici anni trascorsi dall'avvio della sua operatività. La Commissione nel corso degli anni ha svolto un'intensa e poderosa attività nell'ambito della certificazione dei contratti, della conciliazione delle controversie di lavoro e degli atti di autonomia negoziale assistita, affermandosi a livello nazionale come una delle primarie Commissioni di certificazione universitarie e ha alimentato un dialogo costante con i suoi interlocutori. Il Volume riflette l'esperienza maturata sul campo dalla Commissione di certificazione nei suoi primi anni di operatività e approfondisce, con taglio sia teorico costruttivo sia tecnico-operativo, le diverse funzioni che l'ordinamento attribuisce alle Commissioni di certificazione nel mercato del lavoro e nel controllo e formazione degli atti di autonomia privata in ambito giuslavoristico. Esamina inoltre le principali questioni interpretative e pratico-applicative riferite ai contratti di lavoro e ai contratti commerciali in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione lavorativa. La ricchezza della casistica affrontata rende l'Opera un utile strumento di approfondimento per gli studiosi, gli operatori, le parti sociali, i professionisti e per chiunque sia interessato alle relazioni di lavoro e alla relativa contrattualistica.

Silvia Ciucciovino

è Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Roma Tre. Presidente e fondatrice della Commissione di Certificazione universitaria dei contratti di lavoro costituita presso l'Università degli Studi Roma Tre. Direttrice del Master di II livello in convenzione con INPS in "Lavoro e Welfare". Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e già Consigliera esperta del CNEL.

Ilario Alvino

è Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma e Avvocato cassazionista. È inoltre componente dei consigli direttivi della Commissione di Certificazione dell'Università Roma Tre e dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.).

Maria Giovannone

è Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre. È componente della Commissione di certificazione universitaria dei contratti di lavoro costituita presso l'Università degli Studi Roma Tre e del Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre. È Avvocato e Docente di Diritto del Lavoro e di Global Economy and Labour Rights.

Fabiola Lamberti

è Ricercatrice di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre e Avvocato cassazionista. È componente della Commissione di Certificazione costituita presso l'Università degli Studi Roma Tre e Docente di Diritto del Lavoro e di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.